

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE DI GIUSTIZIA FEDERALE II^a SEZIONE L.I.C.P.

COMUNICATO UFFICIALE N. 69/CGF (2008/2009)

Si dà atto che la Corte di Giustizia Federale, nella riunione tenutasi in Roma il 21 Novembre 2008, ha adottato le seguenti decisioni:

Collegio composto dai Signori:

Prof. Piero Sandulli - Presidente; Dr. Alfredo Maria Becchetti, Prof. Emanuele Conte – Componenti;
Dr. Raimondo Catania – Rappresentante dell’A.I.A.; Dr. Antonio Metitieri - Segretario.

- 1) **RICORSO DEL PAGANESE CALCIO 1926 SRL AVVERSO LE SANZIONI :**
- **OBBLIGO DI DISPUTARE 4 GARE EFFETTIVE A PORTE CHIUSE DEL CAMPIONATO D. BERRETTI E AMMENDA DI €10.000,00 ALLA RECLAMANTE;**
 - **SQUALIFICA PER 3 GARE EFFETTIVE AL SIG. BEVILACQUA GIUSEPPE ALLA RECLAMANTE;**
 - **SQUALIFICA PER 5 GARE EFFETTIVE AL CALCIATORE SILVESTRO TOMMASO,**
INFLITTE SEGUITO GARA PAGANESE/VIGOR LAMEZIA DEL 18.10.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 16/TB del 22.10.2008)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dal Paganese Calcio 1926 S.r.l. di Pagani (Salerno), dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

- 2) **RICORSO DELL’A.C. REGGIANA 1919 S.P.A. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL SIG. MONTANARI MARCELLO SEGUITO GARA LECCO/REGGIANA DEL 9.11.2008** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV dell’ 11.11.2008)

La C.G.F., preso atto della rinuncia al ricorso come sopra proposto dall’A.C. Reggiana 1919 S.p.A. di Reggio Emilia, dichiara estinto il procedimento.
Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

3) RICORSO DEL SORRENTO CALCIO S.R.L. AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GARE EFFETTIVE INFLITTA AL CALCIATORE DE MARTIS MASSIMO SEGUIDO GARA SORRENTO/JUVE STABIA DEL 9.11.2008 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 51/DIV dell'11.11.2008)

La C.G.F., respinge il ricorso come sopra proposto dal Sorrento Calcio S.r.l. di Sorrento (Napoli) e dispone addebitarsi la tassa non versata.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 21 Novembre 2008

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Giancarlo Abete